

**CALENDARIO PESCA DI RAVENNA 2022-2023**

**ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE**

**Divieto assoluto di pesca**

* **Alto Sintria “Presiola****” -** nel torrente Sintria, nel tratto compreso fra Cà Fontana e il confine di Provincia, *comune di Brisighella*;
* **“Foce Bevano”:** nel tratto compreso fra il rudere della ex passerella dei finanzieri e lo sbocco a mare, *comune di Ravenna*;
* **“Bevano Ortazzo”:** torrente Bevano, nel tratto compreso fra la confluenza con il canale Pergami e la confluenza con il Fosso Ghiaia, *comune di Ravenna*;
* **“Canale Pergami”:** nel tratto compreso fra la confluenza con il torrente Bevano e il confine sud della zona B del Parco Delta del Po, *comune di Ravenna*;
* **“Volta Scirocco":** nel tratto, del canale adduttore, compreso fra il fiume Reno e la scala di risalita e nel tratto di braccio morto del Reno compreso fra la scala di risalita e il fiume Reno a valle, *comune di Ravenna;*
* **“Fosso Ghiaia”** nel tratto, compreso fra la S.S. 16 Adriatica e il "Ponte Gustavo", *comune di Ravenna****;***
* **“Errano”** nel bacino sottostante la chiusa di Errano, nel fiume Lamone, *comune di Faenza***.**
* **“Valle Mandriole**” intera superfice di Valle Mandriole, *comune di Ravenna;*
* **“Punte Alberete”** intera superfice del biotopo Punte Alberete*, comune di Ravenna*.

**ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA**

**Divieto permanente di pesca**

* **Fiume Lamone:** nel tratto compreso fra il ponte ferroviario in località Boncellino e la SP 253 (San Vitale), *comuni di Russi e Bagnacavallo*.

**ZONE DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE**

**Divieto di pesca dalle ore 6 del 15 aprile alle ore 21 del 31 maggio**

* **Fiume Lamone: “PEDROSOLA, SCAMPELLUCCIO e SAN CASSIANO":** tratto compreso fra lo sbarramento della centrale elettrica di San Cassiano e la passerella in tubi di cemento sita a valle del cimitero di Strada Casale-Sant’Eufemia, *comune di Brisighella;*
* **Torrente Senio: "BUBANI":** da m.50 a monte dello sbarramento Bubani, fino al ponte della S.S. 306, *comune di Riolo Terme;*
* **Torrente Senio: "RONDINELLA":** da m.30 a monte dello sbarramento Rondinella a 100 metri a valle del primo scarico del depuratore comunale di Riolo Terme, *comune di Riolo Terme;*
* **Torrente Senio: "SCHIAVIO":** da m.20 a monte dello sbarramento Schiavio a 50 metri a valle della passerella in legno, *comune di Riolo Terme*;
* **Torrente Senio:** **"TEBANO":** da m.30 a monte dalla chiusa di Tebano, fino allo sbarramento in sassi a valle, *comuni di Castel Bolognese e Faenza*;

**Divieto di pesca dalle ore 19 della prima domenica di ottobre, alle ore 5 dell’ultima domenica di marzo.**

* **“BOESIMO” -** nell’invaso formato dal Rio di Boesimo nell’omonima località, *comune di Brisighella.*

**ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA**

1. **ZONE a RILASCIO OBBLIGATORIO**

**Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino.**

**Ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche è consentito detenere il pesce in vivo, limitatamente ai tempi di svolgimento della gara, in nasse adeguate al benessere animale.**

* **Torrente Senio: “BAFFADI”** tratto compreso tra e il ponte in località PIANETA CAVALLINA ed il confine della Provincia di Ravenna, *comune di Casola Valsenio;*
* **Fiume Lamone**: **“SAN CASSIANO”** – tratto compreso tra la passerella in tubi di cemento sita a valle del Cimitero di Strada Casale-S. Eufemia e il Ponte della ferrovia in località San Cassiano, *comune di Brisighella*.

**NB: nella ZRSP “SAN CASSIANO”, dalle ore 6 del 15 aprile alle ore 21 del 31 maggio, non sono consentite manifestazioni agonistiche (gare) in quanto tale tratto è ricompreso nella ZONA DI PROTEZIONE DELLE SPECIE ITTICHE “PEDROSOLA, SCAMPELLUCCIO e SAN CASSIANO".**

1. **ZONE per la PESCA con SOLA CANNA**

**Consentito esclusivamente l’uso da una a tre canne con o senza mulinello, l’uso di attrezzi diversi è vietato.**

* **CANALE FOSSATONE e CANALE COLLETTORE -** dal Fiume Lamone alla diga di sbarramento presso la canaletta Anic, *in comune di Ravenna*;
* **FIUME MONTONE** dal ponte della Via Santuzza alla Chiusa S. Marco, *in comune di Ravenna;*
* **TORRENTE BEVANO** dal Ponte Rosso al ponte della ferrovia a valle, *in comune di Ravenna;*
* **SCOLO ACQUARA** dal Ponte della E 45 al Ponte della ferrovia a valle, *in comune di Ravenna;*
* **CANALE DEI MOLINI** dal ponte della S. S. 16 alla confluenza con il Canale DX di Reno in località Taglio Corelli;
* **“C.E.R.”** nell’intero tratto del Canale Emiliano Romagnolo scorrente nel Territorio ravennate.
1. **ZONE per la PESCA con SOLA CANNA e RILASCIO OBBLIGATORIO**

**Consentito l’uso da una a tre canne con o senza mulinello, l’uso di attrezzi diversi è vietato. Il pesce catturato deve essere mantenuto in vivo in nasse o cestini adeguati. Obbligatorio il rilascio degli esemplari catturati a fine pesca e ogni qualvolta si cambi postazione.** Il regolamento non si applica ai pescatori autorizzati ai sensi dell’Art. 12 comma 4, (portatori di handicap o grandi invalidi), nei tratti di rispetto di cui all’Art. 12, comma 3, lettera h della L.R. n. 11/2012.

* **Scolo Canala: “LA CANALA” -** in comune di Ravenna, nel tratto compreso tra la S.S. Romea e le paratoie a valle;
* **Canale Rivalone -** in comune di Ravenna, nel tratto compreso tra la S. S. Romea e l’impianto idrovoro a valle;
* **Canale Destra Reno -** nel tratto compreso fra il ponte di Via Destra Senio e il ponte di Via Sant'Alberto;
1. **ZONE per la PESCA con SOLA CANNA munita di esche artificiali e RILASCIO OBBLIGATORIO**

**La pesca è consentita esclusivamente con esche artificiali munite di ami singoli sprovvisti di ardiglione, è consentito l’uso di una canna con o senza mulinello, l’uso di attrezzi diversi è vietato. Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all’allegato 1 del Regolamento Regionale 1/2018.**

**Non sono consentite manifestazioni agonistiche con l’utilizzo di esche naturali.**

**Fiume Lamone**: nel tratto fra il Ponte Rosso (a monte) e il Ponte della ferrovia (a valle) nel comune di Faenza;

1. **ZONE per l’ESERCIZIO del CARP\_FISHING**

**È consentita la pesca notturna della Carpa esercitata esclusivamente con ami sprovvisti di ardiglione e con esche e pasture vegetali.** Obbligatorio il rilascio immediato delle specie ittiche autoctone utilizzando tutti gli accorgimenti atti a prevenire ferite, lesioni cutanee o quant’altro, durante le operazioni di slamatura. Non è ammesso nessun tipo di mezzo galleggiante (materassini, imbarcazioni, belly boat ecc..). Obbligatorio l’uso del guadino per salpare il pesce.

L’esercizio del Carp-fishing notturno è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno**.**

**NB: Nell’esercizio della pesca “tradizionale”, in merito agli attrezzi, orari e prelievo si applica quanto previsto dalle norme vigenti (L.R. n. 11/2012.e ss. mm. e R.R. n. 1/2018 e ss. mm**

**FIUME RENO** - nel tratto tra il ponte della Bastia in località Lavezzola, e la chiusa di Volta Scirocco.

1. **ZONE a TROFEO**

**Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad eccezione delle catture trofeo definite di seguito.**

**La pesca è consentita solo con esche artificiali munite di ami singoli sprovvisti di ardiglione. È ammesso l’uso di idoneo cestino per la detenzione dei capi trofeo e l’uso del guadino esclusivamente per salpare il pesce.**

**Possono essere trattenuti al massimo n. 2 esemplari di trota di lunghezza non inferiore a cm 25.**

* **“PUROCIELO” -** nel Rio di Cò (Rio di Purocielo) tratto compreso fra la confluenza con il fiume Lamone e il confine con la IT4070016 ZSC – “Alta Valle del Torrente Sintria”;
* **“ZATTAGLIA**” - nel torrente Sintria, tratto compreso tra il Ponte di Cavina in località Zattaglia e il confine con la IT4070016 ZSC – “Alta Valle del Torrente Sintria” in prossimità del Casetto di Valgelato, in località Poggiolo;
* **“RIO VALNERA” -** nel Rio di Campodosio, per l’intero corso, in località San Martino in Gattara nel Comune di Brisighella;
1. **ZONE SPERIMENTALI per la PESCA degli ALLOCTONI**

**La sola pesca alle specie alloctone è consentita fino alle ore 24 con l’impiego di un massimo di 3 canne munite ciascuna di amo singolo di apertura tra punta gambo non inferiore a 1 cm. È vietata la detenzione di specie ittiche autoctone e parautoctone. Gli esemplari di specie alloctone catturati devono essere immediatamente soppressi ed asportati al termine dell’attività.**

Nelle acque classificate B ricadenti nel territorio delimitato a Nord dal Fiume Reno (argine idrografico destro compreso), a Sud – Sud/Ovest dalla SS 16 Reale Adriatica e a Est – Sud/Est dalla SS 309 Romea, con esclusione del tratto di Canale Destra Reno compreso tra il ponte di Via Destra Senio e il ponte di Via Sant’Alberto.

1. **ZONE DI PRELIEVO CONTROLLATO DEI MOLLUSCHI**

Nelle **acque interne classificate A del territorio ravennate** (Zona omogenea A), al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, **la raccolta ai fini di commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi (vongole) può essere effettuata esclusivamente nell’area interna alla Piallassa della Baiona classificata “BAI - Area interna alla Pialassa Baiona (Comune di Ravenna)**”, ai sensi dell’Allegato II, Capo I e Capo II, lettera A del Regolamento (CE) n. 854/2004, catalogata come “Area delle acque interne di crescita in banchi naturali di molluschi bivalvi vivi”.

Il prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi (vongole) **è permesso esclusivamente** ai pescatori ammessi all’esercizio del diritto di uso civico di pesca nel territorio del Comune di Ravenna ed in possesso di licenza di tipo A, con le seguenti modalità:

* la raccolta è permessa a mani nude e/o con l’utilizzo di rastrelli a manico lungo e/o corto, aventi larghezza massima di 50 cm, muniti di apposito dispositivo per la raccolta del pescato, utilizzabili anche dalla barca, purché esclusivamente a braccia;
* è tassativamente vietato l’utilizzo di ogni altro attrezzo, nonché l’impiego di autorespiratori, anche se installati a riva sull’imbarcazione.
* la raccolta è permessa da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;
* può essere trattenuto un quantitativo massimo giornaliero per pescatore di 50 kg. di *Tapes philippinarum* (vongola verace) e di 15 kg di *Tapes decussatus* (vongola verace nostrana).
* è vietata ogni attività di allevamento di molluschi bivalvi vivi (divieto di raccolta e divieto di immissione e semina del novellame).
* per le dimensioni minime si fa riferimento alla disciplina vigente per la raccolta in acque marittime.
* La raccolta, il trasporto e la commercializzazione dei molluschi devono avvenire in ogni caso, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, il cui controllo è demandato alle competenti autorità.

**i) ZONE DI TUTELA SPECIALE**

**Divieto di detenzione di esemplari di TINCA e LUCCIO.**

* Tutti i corpi idrici del territorio ravennate.

**Divieto di detenzione di esemplari di PERSICO REALE.**

* **Fiume Savio** - nel tratto denominato "Savio abbandonato", in comune di Ravenna.

**Divieto di utilizzo delle pinze labiali (boga-grip) e del raffio per la “salpatura” delle specie autoctone.**

* Tutti i corpi idrici del territorio ravennate.

**Note: l’utilizzo è permesso nei confronti delle specie alloctone per consentire ai pescatori di salpare in sicurezza grossi esemplari di siluro e/o di altre specie aliene.**

**PER I PESCATORI PROFESSIONALI (PESCA DI MESTIERE).**

**Divieto di utilizzo e posa in opera di ogni tipo di rete ad inganno (nasse, archetti, cogolli, bertavelli o bigulli, con o senza ali)**.

* **Fiume Reno** – nel tratto di 500 metri a valle dello sbarramento di Volta Scirocco;
* **Canale Destra di Reno -** nel tratto di 500 metri a valle della chiusa di Mandriole;
* **Fiume Lamone -** nel tratto di 500 metri a valle della Strada statale 16 Adriatica (SS 16);
* **Fiumi Uniti -** nel tratto di 500 metri a valle della chiusa Rasponi;
* **Fiume Savio -** nel tratto di 500 metri a valle del confine tra acque A e B.

**NOTE INTEGRATIVE**

**LE AUTORIZZAZIONI rilasciate** ai pescatori ai sensi dell’Art. 12 comma 4, (portatori di handicap o grandi invalidi), nei tratti di rispetto di cui all’Art. 12, comma 3, lettera h della L.R. 7/11/2012 n. 12 e ss. Mm: le autorizzazioni (anche quelle datate) **valgono in tutti i tratti di rispetto** di cui al comma 3, lettera h dell’Art. 12.

**BILANCIONI FISSI (capanni da pesca):** il limite massimo di pescato giornaliero, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi 10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell’allegato 2 del Regolamento 2 Febbraio 2018, n.1.

**ARDIGLIONI**: si rammenta ai pescatori che nelle acque classificate C e D è obbligatorio l’utilizzo di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Vista l’inattuabilità del tabellamento dei corsi d’acqua del territorio provinciale (a causa della difficoltà di accesso, dell’eccessiva estensione degli stessi, degli elevati costi e dei continui furti) si avvale delle previsioni di cui all’art. 10, comma 6 della L.R. n. 11/2012 e ss.mm., rendendo pubblico l’elenco dei divieti mediante la rete informatica <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/doc/calendari-ittici/ravenna> e per il tramite delle Associazioni piscatorie.

**Per tutte le disposizioni non trattate nel presente Calendario riguardanti la pesca nei corsi d'acqua di Parchi e Aree Contigue, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Aree protette e agli specifici Regolamenti di Settore emanati dagli Enti di gestione.**

**AVVISO AI PESCATORI: PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO: PERICOLO DI ANNEGAMENTO PER SPONDE SCIVOLOSE, ACQUE PROFONDE E CORRENTI, DIFFICOLTÀ DI RISALITA. SI CONSIGLIA DI INDOSSARE APPOSITO DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO/SALVATAGGIO**